

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015
56/2015/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CONTESTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG 09-12);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante "Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura

del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” e s.m.i. (di seguito: RQDG 14-19);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 386/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del servizio di distribuzione del gas, relativi all’anno 2013” (di seguito: deliberazione 386/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 443/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di sicurezza del servizio di distribuzione del gas” (di seguito: deliberazione 443/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 496/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale” (di seguito: deliberazione 496/2014/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 2 comma 12, lettera *h*), della legge 481/95 ha attribuito all’Autorità il compito di emanare le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti (i servizi), definendo in particolare i livelli *generali* di *qualità* riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli *specifici* di *qualità* riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente;
- l’obiettivo delle autorità di regolamentazione di “*contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale (...)*”(art. 40, lettera *h*) e il compito di “*(...) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio (...)*” (art. 41, lettera *h*) sono stati ribaditi dalla direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- in attuazione della direttiva 2009/73/CE, il decreto legislativo 93/11 dispone che l’Autorità adotti tutte le misure ragionevoli e idonee a “*(...) f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, (...)*” (art. 42);
- in forza delle suindicate disposizioni, l’Autorità ha disciplinato la *qualità* dei servizi di *distribuzione* e *misura* del gas naturale per il periodo regolatorio 2009-2012 con la RQDG 09-12, la cui applicazione è stata prorogata (con deliberazione 436/2012/R/gas) fino al 31 dicembre 2013;
- tale provvedimento prevede alcuni obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale; segnatamente l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) i dati relativi alla *sicurezza e continuità* del servizio di *distribuzione* ivi specificamente indicati (art. 31 della RQDG 09-12), ad esempio in relazione alle dispersioni di gas localizzate, alla protezione catodica, all'odorizzazione del gas distribuito, alle interruzioni, alle chiamate telefoniche per pronto intervento pervenute nell'anno di riferimento;
- b) i dati relativi alla *qualità commerciale* del servizio gas ivi puntualmente elencati (art. 55 della RQDG 09-12), ad esempio il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali l'impresa distributrice *non* abbia rispettato il livello *specifico* di qualità, il numero totale delle richieste di prestazioni soggette a livelli *generali* per le quali l'impresa distributrice *non* abbia rispettato il tempo massimo previsto, il numero totale dei tentativi di raccolta della misura del gas effettuati su misuratori accessibili, e di quelli falliti, il numero totale degli indennizzi automatici corrisposti ed il loro ammontare complessivo;
- con la RQDG 14-19 l'Autorità ha regolato la *qualità* dei servizi di *distribuzione e misura* del gas per il successivo periodo regolatorio;
- anche tale provvedimento prevede degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale; in particolare, l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2014 alcuni dati relativi:
 - alla *sicurezza* del servizio di distribuzione del gas naturale (art. 28, comma 17, della RQDG 14-19);
 - alla *performance* del servizio di misura del gas naturale in riferimento agli anni 2012 e 2013 (art. 81 della RQDG 14-19), finalizzate a migliorare il tasso di successo del tentativo di raccolta della misura, nonché della misura di *switch*, e a migliorare il rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita;
- l'acquisizione dei dati oggetto degli obblighi informativi previsti dalla RQDG (09-12 e 14-19) è strumentale all'esercizio del potere di regolazione dell'Autorità, con particolare riferimento all'efficiente ed efficace determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio gas, nonché del potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla stessa RQDG.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Liguria Gas S.r.l., non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle sopra richiamate disposizioni della RQDG 09-12 e 14-19;
- pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alle predette imprese un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale;
- persistendo, tuttavia, l'inadempimento da parte di alcune imprese, tra cui Liguria Gas S.r.l., l'Autorità ha intimato:

- con deliberazione 386/2014/E/gas l'adempimento entro e non oltre il 12 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di *qualità* del servizio di distribuzione del gas relativi all'anno 2013, di cui agli artt. 31 e 55 della RQDG 09-12;
- con deliberazione 443/2014/E/gas l'adempimento entro e non oltre il 26 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di *sicurezza* del servizio di distribuzione del gas, di cui all'art. 28, comma 17, della RQDG 14-19;
- con deliberazione 496/2014/E/gas l'adempimento entro e non oltre il 25 ottobre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi agli anni 2012 e 2013, di cui all'art. 81 della RQDG 14-19;
- i termini indicati nelle predette intimazioni sono ampiamente scaduti e Liguria Gas S.r.l. risulta totalmente inadempiente alle deliberazioni 443/2014/E/gas e 496/2014/E/gas, e parzialmente inadempiente alla deliberazione 386/2014/E/gas, avendo ottemperato al solo obbligo di comunicazione di cui all'art. 55 della RQDG 09-12, relativo alle informazioni sulla qualità commerciale del servizio gas.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della delibera di avvio vengono allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Liguria Gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente delibera di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com ed in particolare tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha tenuto, per un periodo di tempo allo stato inferiore al semestre, condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, Liguria Gas si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente con deliberazione 16 gennaio 2014 3/2014/S/gas è stata sanzionata per mancato invio dei conti annuali separati semplificati per l'anno 2009;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio d'esercizio della società relativo all'anno 2013 emerge che i ricavi sono pari a circa 17.500.000 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 39.000 (trentanovemila).

RITENUTO INOLTRE CHE:

- sia necessario intimare a Liguria Gas S.r.l. l'adempimento degli obblighi informativi di cui si contesta la violazione, non risultando dagli elementi acquisiti la cessazione delle condotte contestate, con conseguente perdurante pregiudizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità;
- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adempimento all'intimazione di cui al punto precedente

costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Liguria Gas S.r.l. per la mancata ottemperanza alle deliberazioni di intimazione di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/05;
2. di intimare alla predetta società di provvedere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento a quanto ordinato con le deliberazioni 386/2014/E/gas, 443/2014/E/gas e 496/2014/E/gas;
3. di prevedere che l'adempimento all'intimazione di cui al punto precedente costituisca presupposto per il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui al successivo punto 6.i;
4. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 39.000 (trentanovemila);
5. di allegare, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (*Allegato A*);
6. di avvisare che, previo adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2, il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 4, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo n. 237/1997;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
7. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 6.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l'adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2 – determini ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

8. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 alla deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
9. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
10. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 9, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
11. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
12. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
13. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Liguria Gas S.r.l., via della Resistenza, n. 34, 17014 Cairo Montenotte (Savona), e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di Liguria Gas S.r.l.: liguriagas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni